

CONVENZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Palermo, nella sede di _____ Via _____;

tra

RAP spa Risorse Ambiente Palermo- (cod. fiscale 06232420825) , di seguito "Azienda", con sede in Piazzetta Cairoli – Palermo, rappresentata da Massimo Collesano, nato in Svizzera il 10/01/1966, nella sua qualità di Dirigente Area Risorse Umane

e

con sede legale in _____
(cod. fiscale _____ e iscrizione nell'elenco speciale della Banca d'Italia ai sensi dell'art.107 del DLGS 385/93 al n. _____), di seguito "Istituto", con sede _____
rappresentato da ...(nome e cognome _____, luogo e data di nascita _____), nella sua qualità di _____,
indirizzo posta elettronica _____

VISTI

- Il D.P.R. n.180/1950
- La legge 311 del 30/12/2004, art.1 comma 137;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di RAP spa nr. 161 del 10/07/2020;

PREMESSO CHE

- le pubbliche Amministrazioni hanno effettuato specifiche convenzioni per disciplinare la concessione di finanziamenti ai propri dipendenti da parte di istituti finanziari e banche, regolarmente iscritti negli albi di cui al DLGS 385/93;
- Rap SpA è interamente partecipata dal Comune di Palermo e, pertanto, si reputa opportuno disciplinare la materia, al fine di favorire l'accesso, da parte dei propri dipendenti, alle forme di finanziamento messe a disposizione dalle banche e dagli istituti finanziari alle migliori condizioni di mercato ;

- si rende necessario, ai fini della disciplina della concessione di prestiti in favore del personale aziendale nelle forme consentite dalla legge, stipulare apposito accordo/convenzione con le società o istituti esercenti il credito;
- i contratti di cui alla presente convenzione potranno essere sottoscritti esclusivamente da istituti di credito e società finanziarie, regolarmente iscritti nell'elenco speciale della Banca d'Italia ai sensi dell'art.107 del DLGS 385/93 che appartengono per almeno il 51% del capitale sociale a e da tutte le società che risultino iscritte ad altri albi della Banca D'Italia e risultino abilitate ad effettuare come attività sociale anche la cessione del quinto e la delegazione di pagamento come Banche ed altre Istituzioni;

le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

ASSUNZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART.2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha per oggetto la concessione di finanziamenti a favore dei dipendenti esclusivamente da parte di istituti di credito e società finanziarie, regolarmente iscritti nell'elenco speciale della Banca d'Italia ai sensi dell'art.107 del DLGS 385/93 che appartengono per almeno il 51% del capitale sociale a e da tutte le società che risultino iscritte ad altri albi della Banca D'Italia e risultino abilitate ad effettuare come attività sociale anche la cessione del quinto e la delegazione di pagamento come Banche ed altre Istituzioni, in linea con il dettato normativo previsto per le cessioni degli stipendi -D.P.R. 180/50.

ART.3

DESTINATARI

I destinatari sono tutti i dipendenti di Rap S.p.A. e possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento che possono avere una durata massima decennale.

ART.4
EFFETTI DELLA CONVENZIONE

L'Azienda, per il tramite dell'Area competente alla gestione del trattamento economico del personale, si impegna ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione degli emolumenti – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio.

Nei casi di interruzione o di sospensione dello stipendio la trattenuta viene immediatamente sospesa dal competente ufficio del personale che ne darà tempestiva comunicazione all'Istituto mutuante esclusivamente per posta elettronica.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi e comunque nei limiti della quota cedibile.

Art. 5
IMPORTO RITENUTE

La quota cedibile è pari ad un quinto dello stipendio, al netto delle ritenute di legge e comunque nei limiti della disponibilità.

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Area aziendale competente con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN_____ – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

L'Amministrazione, dietro richiesta, provvede ad inviare, esclusivamente su posta elettronica all'Istituto finanziario l'elenco analitico delle quote trattenute sugli stipendi

del mese, ad unico indirizzo comunicato dall'Istituto al momento della stipula della convenzione.

ART.6 PROCEDURA

L'Istituto trasmetterà tempestivamente (entro 10 gg dalla stipula del contratto) al competente ufficio del personale dell'Amministrazione il contratto di finanziamento , firmato dal rappresentante legale dell'Istituto in uno con la delega firmata dal dipendente, da cui risulti in modo chiaro l'ammontare lordo del prestito sulla scorta della quota cedibile, il numero e l'importo delle quote mensili di stipendio da cedere per l'estinzione del prestito, il TAEG, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della delegazione di pagamento, le altre spese considerate ai fini del TAEG, copia del certificato rilasciato dall'Amministrazione in corso di validità, copia copertura assicurativa di cui all'art. 8.

L'Istituto trasmetterà il contratto di finanziamento al seguente indirizzo di posta elettronica: rap.spa@cert.comune.palermo.it .

L'Amministrazione si impegna a trasmettere il benestare firmato all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Istituto al momento della sottoscrizione della convenzione.

L'Amministrazione si riserva di restituire il contratto e si riserva la facoltà di recesso unilaterale dalla convenzione in caso di inosservanza delle procedure o di un uso strumentale di quanto previsto nella Convenzione (in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti).

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Qualora il dipendente, che abbia in corso un rapporto contrattuale di prestito con l'Istituto, intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, l'Istituto dovrà rilasciare al dipendente, su richiesta dello stesso, il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Azienda dovrà pervenire, da parte dell'Istituto, la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per il precedente contratto e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

ART.7 CONDIZIONI DEI FINANZIAMENTI

L'Istituto si impegna, per tutto il tempo di vigenza della Convenzione, ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari, e precisamente un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) che sia comunque inferiore al "tasso soglia", (così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio"), di un numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) 8 punti per gli importi fino a € 15.000,00
- b) 6 punti per gli importi superiori a € 15.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 8 GARANZIE

Il prestito concesso dall'Istituto nei termini della presente convenzione, non garantito dall'Amministrazione, dovrà essere coperto da assicurazione contro i rischi di cui all'art.54 DPR 895/50.

Il costo dell'assicurazione dovrà essere compreso nel T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) di cui all'art.7.

Art. 9
RIMBORSI E SPESE

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa svolta dall'Azienda in relazione alle trattenute stipendiali, a sostenerne gli oneri amministrativi -ragguagliati al numero di contratti attivi nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti all'Azienda nonché per le modalità di versamento, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum", l'onere nella misura pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni contratto di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altro contratto da attivare o già attivato.

L'Amministrazione provvede a divulgare nelle forme più idonee, l'elenco degli Istituti convenzionati, aggiornandolo con le nuove sottoscrizioni.

Gli aggiornamenti degli oneri amministrativi avranno cadenza biennale secondo le previsioni delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il versamento degli oneri dovuti ai sensi dell'art. 9 della presente convenzione sarà operato dall'Azienda mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 10
RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI

E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità e/o garanzia della Rap S.p.A. sia verso gli Istituti aderenti alla presente convenzione sia verso i dipendenti destinatari delle forme di finanziamento, salvo quanto previsto dalla presente convenzione o dalla legge. In nessun caso Rap S.p.A. è responsabile per ritardi, nella esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate.

L'istituto aderente, al momento della sottoscrizione della presente convenzione si impegna a fornire la documentazione attestante il possesso dei requisiti elencati in premessa.

Inoltre si impegna a restituire entro il termine massimo di giorni trenta le rate trattenute e versate dopo l'estinzione anticipata del prestito.

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Azienda entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione all'indirizzo di posta certificata rap.spa@cert.comune.palermo.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 11

DURATA

La presente convenzione ha validità triennale ed entra in vigore il 10 Luglio 2020 con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 7 e 10.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista .

Rap S.p.A si riserva la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione in caso di inadempimento od inosservanza a quanto in essa previsto, ivi incluso il mancato rispetto dell'applicazione dei tassi concordemente prefissati.

Art. 12

DOMICILIO LEGALE

Agli effetti della presente convenzione, la RAP S.p.A. elegge il proprio domicilio in Palermo Piazzetta Cairoli e l'Istituto presso la propria sede legale

Art. 13

ONERI FISCALI

Il presente atto, presentato in due copie originali, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 14
FORO COMPETENTE

Ai fini della risoluzione di ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione il giudice competente è quello del Foro di Palermo.

ART.15
DOCUMENTAZIONE

Si indicano, di seguito, l'elenco dei documenti che gli istituti finanziari, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. devono trasmettere in allegato alla richiesta di sottoscrizione alla convenzione:

-n.1 copia della Convenzione-sottoscritta, siglata in ogni pagina e firmata in calce, dal soggetto legittimato previa apposizione del timbro dell'Istituto.

-Atto costitutivo e Statuto

-VISURA CAMERALE

-Certificato di iscrizione negli elenchi della Banca d'Italia ex art 13 E SEGG.d.IEG.VO N.385/1993

-Dichiarazione sostitutiva (ex art.46 -D.P.R. 445/2000) a firma del legale rappresentante, resa ai fini del rilascio della comunicazione antimafia.

La Dichiarazione sostitutiva devono essere corredate da valido documento di riconoscimento

Apporre su ogni pagina della documentazione timbro della Società e sigla legale rappresentante e trasmettere al seguente indirizzo di pec aziendale:

rap.spa@cert.comune.palermo.it

Per ogni eventuale informazione rivolgersi a :

Settore Gestione Economica del Personale

P.tta Benedetto Cairoli

90123-Palermo

gabriella.buonaccorsi@rapspa.it

letizia.locascio@rapspa.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, _____

Per l'Istituto

.....
.....
.....
.....

Per L'Azienda R.A.P. S.p.A.

.....
.....
.....
.....